

IL MEDIATORE: REQUISITI, RUOLO E DOVERI

1. Introduzione

Già nella prima disposizione, sia del d.lgs. 28/2010 che del d.m. 180/2010, viene fornita la definizione di una delle figure centrali del procedimento di mediazione, il mediatore. Costui è definito come quella persona fisica che, in modo individuale o collegiale, conduce il procedimento di mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di emettere giudizi e decisioni vincolanti per le parti. Viene, dunque, fin da subito, messa in luce la funzione di facilitatore del mediatore, stabilendo che il suo compito non sia quello di attribuire torti o ragioni, prendendo delle decisioni vincolanti per le parti. Difatti, come si può facilmente notare, nella definizione iniziale viene messo in luce come la funzione del mediatore non sia quella di stabilire quale tra i soggetti coinvolti abbia ragione, prendendo decisioni vincolanti per le parti, ma sia quella volta a agevolare il dialogo tra esse, facendo convergere gli interessi sottostanti alla controversia e “accompagnandole” verso una soluzione da loro creata e condivisa. Il mediatore, dunque, interviene, cercando di comprendere le motivazioni sottostanti al conflitto che è insorto tra le parti, riattivando la comunicazione tra di loro, facendo affiorare gli interessi e facendole ragionare sugli stessi e sul loro possibile soddisfacimento. Il mediatore non ha, quindi, il compito di indicare una soluzione della controversia, formulando pareri giuridici, sottoponendo accordi e proposte alle parti, ma deve condurre queste ultime nella ricerca di una soluzione condivisa. È importante notare come già nella prima norma della disciplina in esame venga sottolineata la “distanza” della mediazione rispetto ad altri sistemi di risoluzione delle controversie, come quelli di tipo aggiudicativo, ad esempio l’arbitrato, dove il soggetto terzo “super partes”, impone una decisione vincolante per le parti. L’assenza di poteri decisionali da parte del mediatore colloca quest’ultimo, come da più parti sostenuto, non “super partes”, ma “intra partes”¹. Il ruolo del mediatore è, in altre parole, quello di riavviare la comunicazione tra le parti, comprendendo e ricercando, assieme a tutti coloro che sono seduti attorno al tavolo della mediazione, le motivazioni sottostanti al conflitto, al fine di far emergere quelli che sono

¹ Marinaro M., *La mediazione delle liti civili e commerciali. Un nuovo strumento al servizio delle imprese*, in *A Costo Zero*, 3, Aprile 2010.

gli interessi sottostanti alle posizioni giuridiche. Sulla base del soddisfacimento degli interessi, il mediatore deve condurre le parti verso la ricerca di una soluzione da loro condivisa, senza che questa sia da lui indicata e senza emettere pareri giuridici al fine di rendere possibile l'accettazione di un accordo. Solo qualora questo tentativo non portasse ad alcun risultato, il mediatore potrebbe, transitando da un approccio c.d. "facilitativo" ad un approccio "aggiudicativo", formulare una proposta conciliativa, non vincolante, da sottoporre alle parti. Dunque, solo in ultima analisi vi è la possibilità o l'obbligo, nel caso di richiesta congiunta, di formulare una proposta che le parti sono libere di accettare o rifiutare².

In virtù dell'attività svolta dal mediatore, risulta di fondamentale importanza l'acquisizione e la padronanza, da parte sua, di tecniche volte a rendere possibile, un avvicinamento delle parti e a far emergere quelli che sono i loro interessi, solitamente "nascosti" dalle posizioni giuridiche, su cui fondare un accordo condiviso. Delle tecniche di negoziazione, si avrà modo di parlare più avanti, concentrandoci, invece, ora, su quelli che sono i requisiti che son tenuti a soddisfare coloro che desiderano svolgere questa affascinante professione.

2. I requisiti del mediatore

Nell'esperienza italiana originaria, i mediatori, all'epoca conosciuti con il nome di conciliatori, erano tenuti a seguire percorsi formativi, aventi ad oggetto tecniche di comunicazione e gestione delle controversie, generalmente tenuti presso le Camere di commercio. Tuttavia, non erano richiesti particolari requisiti, come il possesso di titoli di studio o l'aver partecipato a specifici percorsi formativi. Solo con l'introduzione del d.m. 222/2004, sono stati previsti dei requisiti per chi volesse svolgere la professione di mediatore. Tali requisiti risultavano abbastanza stringenti, in quanto l'attività era esclusivamente prerogativa di professionisti iscritti da oltre quindici anni ad albi professionali in materie giuridiche o economiche, professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, anche in quiescenza, magistrati in quiescenza e coloro che, dopo aver conseguito una laurea in materie giuridiche o economiche, risultavano essere in possesso di una formazione specifica acquisita partecipando con successo a corsi di formazione tenuti da

² Per lo studio della disciplina prevista in tema di proposta del mediatore si veda, Cap. 3, Par. 12.

enti pubblici, università o enti privati accreditati. Tuttavia, parecchie erano le perplessità espresse dalla dottrina, derivanti soprattutto dal fatto che molte di queste categorie, pur essendo esperte nel settore giuridico o economico, erano spesso “digiune” di tecniche e conoscenze adeguate in materia di risoluzione dei conflitti. In virtù di tali considerazioni, il legislatore, attraverso l'introduzione del d.m. 180/2010, successivamente modificato dal d.m. 145/2011, ha voluto disciplinare in maniera puntuale i requisiti che devono essere soddisfatti dai mediatori. Un regime transitorio era, invece, previsto per coloro che risultavano già mediatori ai sensi della precedente normativa. Costoro infatti avrebbero potuto uniformarsi ai nuovi requisiti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del d.m. 180/2010, seguendo un percorso formativo *ad hoc*.

Innanzitutto sono stati individuati precisi requisiti di onorabilità. Analogamente a ciò che era previsto per i conciliatori ex d.m. 222/2004, il mediatore non può:

- a) aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- d) aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

Quanto alla professionalità, è prescritto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale (in qualsiasi materia) ovvero, in alternativa, l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale.

Relativamente alla formazione, è richiesta la partecipazione a un corso professionale *ad hoc*, di almeno cinquanta ore, tenuto dagli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'art. 18 del d.m. 180/2010. Inoltre, i mediatori, iscritti presso uno o più organismi di mediazione, devono dimostrare di essere in possesso di un aggiornamento biennale, di almeno diciotto ore, acquisito presso gli enti di formazione accreditati presso il Ministero di Giustizia. In virtù della precisa individuazione del percorso formativo sopraposto e la previsione di enti abilitati a formare nuovi professionisti in tale campo, attraverso corsi tenuti da docenti, distinti in formatori teorici e pratici, si può notare una crescente volontà del legislatore di favorire una formazione specifica, abbandonando le generiche qualifiche professionali.


Per coloro che, invece, intendono iscriversi negli elenchi dei mediatori esperti nella materia internazionale, è richiesto, altresì, il possesso della documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

È utile ricordare che, con il d.m. 145/2011, pubblicato nella G.U. n. 197 del 25 maggio 2011, è stato previsto, inoltre, che i mediatori siano tenuti a partecipare, nel biennio, ad almeno venti casi di mediazione in qualità di tirocinanti. Dunque, attraverso tale disposizione è stato stabilito, che il mediatore, una volta iscritto presso uno o più organismi di mediazione, per poter “mantenere” il proprio titolo, debba svolgere un tirocinio. Relativamente a tale attività, la legge nulla dice. Difatti, si è reso necessario un intervento chiarificatore del Ministero che, attraverso la circolare datata 20 dicembre 2011, ha stabilito che la partecipazione al tirocinio assistito comporta solo la presenza del mediatore, senza che da questo sia compiuta alcuna ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di compiti propri del mediatore titolare del procedimento. È stato inoltre precisato che costituisce una partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore ad una singola fase del procedimento di mediazione, ovvero anche la partecipazione alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della parte invitata in mediazione.

Mediatori e competenze giuridiche

Il Tribunale di Palermo (sez. dist. Bagheria) con ordinanza del 16 agosto 2011, rimetteva alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla necessaria dotazione da parte del mediatore di competenze in ambito giuridico, ai fini dell’esercizio dell’attività di mediatore professionista di cui al d.lgs. 28/2010. Più precisamente, si richiedeva se gli artt. 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE, sull’efficacia e competenza del mediatore, potessero essere interpretati nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia. In merito a tale quesito il Giudice ha rilevato che, secondo la normativa europea e alla luce di una interpretazione sistematica del d.lgs. 28/2010, è necessario che i mediatori siano anche soggetti qualificati. Coloro che risultano essere in possesso solo di conoscenze tecniche di natura non giuridica possono essere impiegati soltanto, così come previsto dall’art. 8 del d.lgs. 28/2010, come mediatori ausiliari. I mediatori dotati di cognizioni tecnico-giuridiche possono meglio garantire verbali di conciliazione omologabili, trascrivibili, accettabili dai procuratori e tendenzialmente equi anche per la parte priva di difensore.

Criteria per l'esercizio della funzione di mediatore



3. Brevi cenni sulla formazione

Il legislatore ha voluto prevedere un sistema formativo di tipo "rigido" al fine di garantire un elevato livello di professionalità dei mediatori, riconoscendo agli enti di formazione un ruolo centrale. Dunque, l'intero quadro normativo sulla mediazione civile e commerciale viene completato attraverso la disciplina contenuta nel Capo V del d.m. 180/2010, all'interno del quale il legislatore detta dei requisiti stringenti per l'iscrizione degli enti di formazione in un apposito elenco, nonché la tipologia dei percorsi formativi che

devono erogare e, da ultimo, i requisiti di cui devono essere in possesso coloro che intendono accedere all'insegnamento nei corsi summenzionati. Dunque, sono abilitati ad esercitare l'attività di formazione solo gli enti che rispettino i requisiti imposti dalla normativa e che risultino iscritti nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero di Giustizia. Ogni ente di formazione deve inoltre individuare un proprio responsabile scientifico, ovvero una persona di chiara fama ed esperienza in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, conciliazione o mediazione, che possa attestare l'adeguatezza e la completezza dei percorsi di formazione e di aggiornamento, nonché i requisiti di qualificazione dei formatori.

L'art. 18 del d.m. 180/2010, oltre a prevedere quelli che sono i criteri che gli enti di formazione sono tenuti a soddisfare per poter essere iscritti nell'elenco tenuto presso il Ministero di Giustizia, statuisce i requisiti di qualificazione dei formatori, distinguendo tra i requisiti che devono essere soddisfatti dai docenti dei corsi teorici e da quelli dei corsi pratici. I primi devono "aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie". Si precisa che i contributi devono essere pubblicati su manuali muniti di ISBN (International Standard Book Number, il numero che identifica le pubblicazioni editoriali) ovvero su riviste munite di ISSN (International Standard Serial Number, il numero che identifica le pubblicazioni dei periodici).

I docenti dei corsi pratici, invece, devono "aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure".

Tutti i docenti, sia dei corsi teorici che di quelli pratici, devono aver "svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere".

4. Gli avvocati mediatori *ex lege*

Relativamente a coloro che, essendo in possesso della qualifica di avvocati, desiderino altresì ricoprire il ruolo di mediatore, è stata prevista, attraverso la novità introdotta dal d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, una "via preferenziale" per poter accedere alla professione. Difatti, è stato inserito all'art. 16 del d.lgs. 28/2010, il comma 4 bis, il quale statuisce

che “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”. Tale norma deve essere necessariamente interpretata tenendo conto della precisazione fornita dal Ministero di Giustizia attraverso la circolare del 27 novembre 2013. Quest’ultima, infatti, puntualizza che gli avvocati, per poter svolgere la funzione di mediatori, debbano necessariamente essere accreditati presso un organismo di mediazione. Dunque, prevedendo che gli avvocati siano mediatori di diritto, il legislatore non ha voluto far sì che questi ultimi potessero operare in qualità di mediatori al di fuori degli organismi di mediazione. Tale presupposto è confermato da due principi. Il primo, prevedendo che non sia possibile per i mediatori percepire compensi direttamente dalle parti, non ammette implicitamente che si instauri un “rapporto diretto” tra le parti e il mediatore, e che dunque quest’ultimo possa operare al di fuori degli organismi di mediazione. Il secondo principio, di carattere generale, prevede che l’intero sistema legislativo sia stato congegnato sull’assunto che la procedura di mediazione debba necessariamente essere svolta in seno ad un organismo assoggettato ad un sistema di controlli e responsabilità.


Ritornando ai requisiti richiesti agli avvocati al fine di operare in qualità di mediatori, si sottolinea che essi devono possedere l’iscrizione all’albo circondariale e i requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma terzo, lettera c) del d.m. 180/2010.

Per ciò che concerne la loro formazione, l’art. 16, comma 4 bis, del d.lgs. 28/2010, prevede che essi debbano essere “adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico forense”. A tal proposito la stessa circolare ministeriale di cui sopra, chiariva come la formazione e l’aggiornamento degli avvocati mediatori *ex lege* dovesse avvenire nell’ambito di percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione veniva demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali. Proprio il Consiglio Nazionale Forense, attraverso la circolare n. 6/2014, suggeriva il percorso formativo per gli avvocati-mediatori, prevedendo che, al fine di garantire la qualità e l’efficienza dei procedimenti di mediazione, gli avvocati mediatori di diritto fossero tenuti a seguire corsi teorico-pratici di quindici ore e un aggiornamento di otto ore in due anni. Più precisamente, il percorso suggerito dal CNF, che poteva essere inserito nei programmi di formazione continua, si componeva di due *step*. Il primo prevedeva quindici ore teorico-pratiche, di cui dieci dedicate alle tecniche pratiche di mediazione e cinque sull’analisi del d.lgs. 28/2010, in classi di non più di trenta


partecipanti. Il secondo *step* [relativo al tirocinio assistito] riguardava la partecipazione a due procedimenti di mediazione condotti da altri e non limitati al primo incontro. Infine, l'aggiornamento professionale veniva fissato in otto ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi".


L'incertezza, in materia di formazione degli avvocati "mediatori di diritto", è stata, in parte, superata dalla sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 17 novembre 2015. Difatti, secondo la Corte non può sussistere alcun dubbio sulla diversità "ontologica" dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l'avvocatura dai relativi ordini professionali –i quali possono bensì prevedere anche una preparazione sull'attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento- rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell'esigenza di assicurare che il rischio di "incisione" sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da una adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento. Per di più, detti principi risultano essere confermati e rafforzati dall'art. 4, par. 2, della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: "Gli stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti". Il Consiglio di Stato ha, dunque, ripristinato di fatto e di diritto l'obbligo di formazione presso gli enti previsti dal d.m. 180/2010, anche per gli avvocati che sono mediatori di diritto. In capo a questi ultimi, è stato ristabilito, altresì, l'obbligo di tirocinio formativo, così come espressamente previsto dalla legge. Tale importantissimo e rilevante intervento, probabilmente, sarà, in un prossimo futuro, oggetto di interpretazione e precisazione da parte del Ministero di Giustizia. Difatti, già tra i primi commenti alla recente decisione, si è posta in luce la scarsa chiarezza, non tanto in materia di aggiornamento e tirocinio, quanto sulla formazione di base degli avvocati mediatori. Su tale aspetto, chi scrive predilige ritenere che gli avvocati, oltre ad essere obbligati all'aggiornamento e al tirocinio, così come previsto dalla vigente normativa, siano tenuti a sostenere un percorso formativo di base, non più di sole quindici ore, bensì di cinquanta ore, così come stabilito dall'art. 18 del d.m. 180/2010.

Criteria per l'esercizio della funzione di mediatore da parte degli avvocati



Obbligo di formazione e aggiornamento in capo agli avvocati “mediatori di diritto”





5. Il dovere di imparzialità del mediatore

Il legislatore italiano, già nelle disposizioni introduttive del d.lgs. 28/2010, pone l'accento sul dovere di imparzialità del mediatore. Con il termine imparzialità si intende quella capacità del mediatore di non avere pregiudizi nei confronti delle parti, di non possedere alcun rapporto professionale, di amicizia, di parentela o affinità con le parti e di porsi in modo neutrale nei confronti dell'oggetto della controversia. Come è facile comprendere, il dovere di imparzialità è uno dei punti cardine della mediazione in quanto, in mancanza dei presupposti sopramenzionati, non sarebbe possibile instaurare la fiducia che deve necessariamente intercorrere tra il mediatore e le parti. In altri termini, il requisito di imparzialità del mediatore risulta essere essenziale affinché lo stesso possa godere della necessaria credibilità per poter svolgere il suo compito di assistenza delle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.

Ritornando alla disciplina su tale tema, si deve ricordare che l'art. 3, comma secondo, del d.lgs. 28/2010, impone che gli organismi di mediazione deb-

bano garantire dei criteri per la nomina dei mediatori, al fine di assicurare l'imparzialità e l'idoneità degli stessi al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Dunque, con tale disposizione, il legislatore ha, inizialmente, (poiché, come avremo modo di analizzare più avanti, vi son state delle modifiche alla disciplina in esame) demandato agli organismi di mediazione il compito di delineare, attraverso delle previsioni inserite nel regolamento di procedura, i possibili fattori che possono condizionare l'imparzialità del mediatore, prevenendo, in virtù dell'art. 4 del d.m. 180/2010, un potere di controllo, del rispetto delle garanzie di indipendenza e imparzialità, da parte del Ministero di Giustizia.

Molti organismi hanno previsto una elencazione, all'interno dei propri regolamenti, dei fattori che possono condizionare l'imparzialità del mediatore. A tal proposito si riporta, a titolo esemplificativo, la disposizione, relativa al principio di imparzialità, formulata dal Consiglio Nazionale Forense, con la Proposta di Regolamento Unitario per gli Organismi di Mediazione costituiti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, in virtù della quale "il mediatore non può accettare la nomina quando: a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti; b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possono incidere sulla sua indipendenza". La clausola continua prevenendo che il mediatore è tenuto a svolgere "la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo".

Oltre che nel regolamento, anche all'interno del codice etico, ossia di quell'insieme di regole di comportamento alle quali il mediatore deve attenersi, devono necessariamente essere incluse delle previsioni relative al dovere di imparzialità del mediatore. Come abbiamo già precisato precedentemente, quando ci siamo occupati del codice etico, molti organismi, ai fini della stesura delle proprie regole di condotta, hanno adottato come riferimento il Codice Europeo di Condotta per Mediatori che al punto 2.2. prevede che il mediatore, in qualsiasi momento e per tutta la durata del procedimento di mediazione, deve assumere nei confronti delle parti un atteggiamento imparziale, assistenziale nel raggiungimento di un accordo.

Al fine di garantire il dovere di imparzialità, l'art. 14, comma secondo, let-

tera a), del d.lgs. 28/2010, impone al mediatore, la sottoscrizione, per ciascun affare di mediazione per il quale è designato, della dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile. In aggiunta, non bisogna dimenticare che, l'art. 7 comma quinto lettera a) del d.m. 180/2010, sancisce che il regolamento dell'organismo debba espressamente prevedere che il procedimento di mediazione possa aver inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14 del d.lgs. 28/2010.

L'art. 14 del d.lgs. 28/2010 disciplina, altresì, il caso del c.d. sopravvenuto pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione. Si tratta più precisamente della fattispecie in cui, i fattori che influenzano l'imparzialità del mediatore non risultano essere certi e preesistenti allo svolgimento della mediazione, ma risultano manifestarsi ed emergere nel corso del procedimento. In tal caso il mediatore è tenuto ad informare, tempestivamente, sia l'organismo che le parti, circa le ragioni di un possibile pregiudizio all'imparzialità, sarà poi compito del Responsabile dell'Organismo quello di provvedere alla sostituzione e alla nomina di un nuovo mediatore.

Infine, sempre l'art. 14, regola il caso in cui la percezione di un pregiudizio all'imparzialità non derivi dal mediatore, bensì da una delle parti. Il tal caso il Responsabile dell'Organismo provvede, su istanza di parte, all'eventuale sostituzione del mediatore. Nulla ci viene detto dalla norma in esame relativamente alle modalità di presentazione e al contenuto dell'istanza di parte volta a richiedere la sostituzione del mediatore. Si può, tuttavia, presumere che tale istanza debba essere indirizzata al Responsabile dell'Organismo, in qualunque modo che ne garantisca la certezza del ricevimento, e debba contenere certamente le motivazioni per le quali si ritiene che sia stato violato il dovere di imparzialità del mediatore.

In realtà, come si analizzerà nel paragrafo successivo, con il d.m. 139/2014, il legislatore italiano è tornato sulla disciplina dell'imparzialità, attraverso l'introduzione dell'art. 14 bis, tipizzando, in qualche modo, i possibili fattori che possono condizionare l'imparzialità del mediatore e disciplinando quelli che sono i casi di incompatibilità e conflitto d'interesse dei mediatori.

L'attività di mediatore è incompatibile con le funzioni del Giudice di Pace

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 gennaio 2012, ha adottato una delibera, in virtù della quale viene sancita l'assoluta incompatibilità tra le funzioni di Giudice di Pace e l'attività di mediatore professionista di cui

al d.lgs. 28/2010. Si è chiarito infatti che qualora il Giudice di Pace, già istituzionalmente deputato ad espletare l'attività conciliativa stragiudiziale, rendesse il medesimo servizio come mediatore iscritto ad un organismo di mediazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, si verrebbe a creare una sovrapposizione di ruoli, vanificando la disposizione normativa di cui all'art. 322 c.p.c. e contrastando con i principi di imparzialità e indipendenza, alla base della mediazione civile e commerciale. Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura ha sancito una vera e propria incompatibilità assoluta tra le due funzioni, stabilendo che le due attività non sono da ritenersi compatibili anche se svolte in ambiti territoriali di circondari di tribunale diversi.

6. Mediatori e avvocati: imparzialità, incompatibilità e conflitto d'interesse

In caso di mediatori *ex lege*, ossia di mediatori-avvocati, il dovere di imparzialità è disciplinato, altresì, dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a dicembre 2014 e che ha sostituito l'art. 55 bis del previgente codice. La disposizione in questione prevede che l'avvocato non possa assumere l'incarico di mediatore nel caso in cui abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione. Tale divieto è esteso anche al caso in cui una delle parti risulti essere assistita o sia stata assistita, negli ultimi due anni da un professionista socio dell'avvocato mediatore o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In modo pressoché speculare è previsto che, l'avvocato che ha rivestito il ruolo di mediatore non potrà assumere il ruolo di difensore di una delle parti nei due anni successivi alla conclusione del procedimento mediativo, qualora l'oggetto della causa sia uguale a quello della mediazione.

L'avvocato, inoltre, non può svolgere la funzione di mediatore se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dall'art. 815 del codice di procedura civile, ovvero se:

- non ha le qualifiche espressamente richieste dalle parti;
- egli stesso o una società o un altro ente di cui lui è amministratore ha interesse nella controversia;
- egli stesso o il coniuge o un suo parente entro il quarto grado è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale o di un difensore di esse;